

CITTÀ DI BIELLA



COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 102 DEL 21 DICEMBRE 2020

OGGETTO: TRIBUTI – DETERMINAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF PER L'ANNO 2021

L'anno duemilaventi il giorno ventuno del mese di dicembre alle ore 15,00 presso il teatro Sociale Villani si è riunito il Consiglio Comunale in seduta ordinaria di prima convocazione.

Presiede la seduta il Presidente del Consiglio Comunale il sig. Marzio OLIVERO.

All'atto della discussione dell'argomento in oggetto risultano presenti n. 24 consiglieri e assenti n. 08.

BARRASSO Pietro	Assente	MAIOLATESI Edoardo	X
BIASSOLI Matteo	X	MAZZA Manuela	Assente
BOTTA Rocco	X	MILAN Claudio	X
BRUSCHI Marta	Assente	MINO Franco	X
CALDESI Livia	X	NEGGIA Corrado	X
COLLETTA Vito	X	OLIVERO Marzio	X
DANTONIA Giovanni	X	PARAGGIO Amedeo	X
ERCOLI Alessio	X	PASQUALINI Alessio	Assente
ES SAKET Mohamed	X	PERINI Alberto	X
FERRARI Gianni	X	RIZZO Paolo	X
FERRERO Andrea	X	ROBAZZA Paolo	X
FOGLIO BONDA Andrea	X	SPEZIGA Arturo	Assente
GALLELLO Domenico	Assente	TOPAZZO Gigliola	X
GENTILE Donato	X	VARNERO Valeria	Assente
GENTILE Sara	X	VIGNOLA Alessandro	X
MAIO Federico	Assente	ZEN Cristina	X

È presente il Sindaco Claudio CORRADINO.

Sono altresì presenti alla seduta, senza diritto di voto, gli assessori sigg.ri: MOSCAROLA, TOSI, GREGGIO, BESSONE, SCARAMUZZI, GAGGINO, ZAPPALÀ.

Partecipa il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONNI incaricato della redazione del verbale.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

**IL CONSIGLIO COMUNALE
(in seduta pubblica)**

Visto il D. Lgs. n. 360 del 28/09/1998, istitutivo dell'addizionale comunale all'IRPEF, a norma dell'articolo 48, comma 10, della L. 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'articolo 1, comma 10, della L. 16 giugno 1998, n. 191;

Vista la legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Legge Finanziaria 2007) ed in particolare il comma 142 lettera a) dell'art. 1, che ha sostituito il comma 3 dell'art. 1 del decreto legislativo n. 360/1998 e che ha stabilito che i Comuni possono, con regolamento adottato ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo n. 446/1997, disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale all'IRPEF con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto 31 maggio 2002 dal capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze;

Dato atto che, ai sensi del sopracitato art. 1, comma 3 del D. Lgs. n. 360/1998, l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali;

Ritenuto, ai fini del mantenimento dei servizi ai livelli resi nel corso dell'esercizio finanziario 2020, senza operare delle riduzioni nelle prestazioni rese, ed ai fini della distribuzione e differenziazione del carico tributario, di stabilire, per l'anno 2021, l'addizionale comunale all'IRPEF nella misura dello 0,8%, ai fini di assicurare l'equilibrio economico del Bilancio 2021;

Dato atto che il gettito ricavabile dall'applicazione dell'addizionale è di presunti Euro 5.416.000,00 dato prudenzialmente stimato sulla base dei redditi imponibili relativi all'anno 2017 rilevati dal sito www.portalefederalismofiscale.gov.it;

Visto l'art. 14, comma 8 del decreto legislativo 14/03/2011 n. 23, come modificato dall'art. 4, comma 1, del decreto legge 02/03/2012 n. 16, secondo cui a decorrere dall'anno 2011, le delibere di variazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di pubblicazione sul sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 360 del 1998, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 20 dicembre dell'anno a cui la delibera afferisce;

Rilevato che la suddetta disposizione fa comunque salvi gli effetti delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 169, della L. n. 296/ 2006, ai sensi del quale gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

Atteso inoltre che anche la Legge 44/2012 di conversione del D.L. 16/2012 ha previsto degli obblighi di pubblicazione, introducendo all'articolo 4 il comma 1-quinquies che stabilisce che, a decorrere dall'anno 2012, entro trenta giorni dall'approvazione della delibera che istituisce l'aliquota relativa all'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, i comuni sono obbligati ad inviare al Dipartimento delle finanze del Ministero

dell'economia e delle finanze le proprie delibere ai fini della pubblicazione sul sito informatico www.finanze.gov.it;

Visto il parere tecnico favorevole espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs.vo 267/2000;

Visto il parere finanziario favorevole espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs.vo n. 267/2000;

Con voti favorevoli n. 18 (Lega Salvini Piemonte, Forza Italia, Fratelli d'Italia, Lista Civica Corradino Sindaco), contrari n. /, astenuti n. 07 (Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Buongiorno Biella, Lista Civica Biellese, Le Persone al Centro), risultato accertato dagli scrutatori Sigg.ri: Caldesi, Ferrari, Robazza

DELIBERA

1. di stabilire, per l'anno 2021, la misura dell'addizionale comunale all'IRPEF nella misura dello 0,8%, ai fini di assicurare l'equilibrio economico del Bilancio 2021 e per i motivi in premessa indicati;
 2. di stimare il gettito del tributo in Euro 5.416.000,00.
-